

REGOLAMENTO SOCIALE

Capitolo 1- ISCRIZIONI, CATEGORIE, QUOTE SOCIALI

ARTICOLO 1 – In Società il comportamento del Socio deve essere tale da creare un ambiente sereno e distensivo. Decoro e pulizia di tutta la Società sono affidati principalmente al civismo e all'educazione dei Soci.

ARTICOLO 2 – I Soci possono usufruire di tutti i servizi e attrezzature che la Società mette loro a disposizione, tenendo presente che l'uso non è abuso e che nessun Socio ha diritto ad usufruirne in uguale misura.

I genitori o accompagnatori dei bambini devono esercitarne la sorveglianza anche ai fini della disciplina nella Sede: il genitore, o chi per esso, ne assume la responsabilità ad ogni effetto.

ARTICOLO 3 – Il Socio dovrà tenere in Società un comportamento ineccepibile sotto il profilo etico. Dovrà perciò astenersi, in qualsiasi circostanza, da ogni parola, azione o gesto che possa turbare il senso morale dei Soci o, semplicemente, rendere difficile la convivenza nella Sede.

ARTICOLO 4 – Il C.D. può avvalersi per lo svolgimento delle attività sociali di Commissioni presiedute da un Consigliere e composte da Soci o da altre persone scelte per la loro competenza, esclusi i Revisori dei Conti e i Proviviri.

ARTICOLO 5 – Per accedere alla Sede fluviale gli aventi diritto devono sempre esibire, a richiesta del personale di controllo, la tessera sociale munita di fotografia, vidimata dalla Società. La tessera è strettamente personale e non è trasferibile.

ARTICOLO 6 – Il pagamento delle quote sociali viene effettuato secondo le modalità fissate dal C.D. entro la data stabilita dall'Assemblea: ai ritardatari sarà applicata una penale per maggiori oneri amministrativi nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea. Trascorso tale termine, il Socio verrà considerato inadempiente e gli sarà vietato l'ingresso alla Sede fluviale sino ad avvenuta regolarizzazione della propria posizione. Il Socio inadempiente sarà sollecitato al pagamento della quota mediante lettera Raccomandata A/R a sue spese e, qualora non provveda a regolare la sua posizione entro i termini previsti nel sollecito, verrà considerato dimissionario moroso. Il C.D. procederà alla sua cancellazione dall'elenco dei Soci, con notifica all'interessato fermo restando il diritto della Società di esigere il pagamento della quota come disposto dell'art. 12 dello Statuto.

ARTICOLO 7 – Il Socio Attivo che alla data dell'Assemblea non abbia compiuto i 18 anni non ha diritto di voto.

ARTICOLO 8 – La frequenza della sede fluviale da parte dei figli e fratelli minori è subordinata alla piena responsabilità dei rispettivi genitori o tutori.

ARTICOLO 9 – La possibilità di fare accedere ospiti presso la Sede verrà regolamentata anno per anno dal C.D. con apposita normativa.

ARTICOLO 10 – I frequentatori temporanei, di cui all'art. 10 dello Statuto Sociale, sono obbligati all'osservanza degli articoli del regolamento a loro applicabili e non hanno diritto ad usufruire delle imbarcazioni sociali, dalla palestra e non potranno partecipare ad alcun torneo sociale.

Capitolo 2 – USO DELLE IMBARCAZIONI

ARTICOLO 11 – L'uso delle imbarcazioni da turismo (ad eccezione delle canoe, per le quali vigono le norme di cui ai successivi articoli) costituisce un diritto per tutti i Soci attivi.

ARTICOLO 12 – Le imbarcazioni potranno essere usate nel rispetto degli orari di apertura della sede fluviale; solo col permesso del C.D. ed in casi particolari le imbarcazioni potranno essere usate oltre il termine stabilito.

ARTICOLO 13 – E' vietato l'uso di qualsiasi imbarcazione quando il livello del fiume supera il segnale di guardia: ciò sarà indicato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo con l'esposizione di una bandiera rossa all'imbarcadero.

ARTICOLO 14 – I Soci, prima di fare uso delle imbarcazioni sociali, devono assicurarsi che le stesse, nonché i remi e gli accessori, siano in buono stato, onde evitare contestazioni al rientro.

ARTICOLO 15 – Compatibilmente col tipo di natante e con la disponibilità di spazio, previo accoglimento di domanda scritta a giudizio insindacabile del C.D. i Soci possono attraccare alla banchina imbarcazioni di loro proprietà, con l'espressa condizione di assumersi a loro carico ogni responsabilità, dietro sottoscrizione di specifica dichiarazione, sollevando e tenendone indenne la Società anche nei confronti di terzi.

I Soci possono tenere in deposito presso la Sede i motori delle loro imbarcazioni negli appositi spazi. E' proibito depositare in qualsiasi locale della Sede i contenitori di carburante.

I natanti a motore dovranno essere assicurati a cura e spese del proprietario, contro i danni R.C. La pulizia e la manutenzione delle imbarcazioni private è ad esclusivo carico dei singoli proprietari.

ARTICOLO 16 – La Società non risponde di eventuali danni o furti subiti dalle imbarcazioni di proprietà dei Soci.

ARTICOLO 17 – E' consentito a chi ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo il trasporto fuori dalla sede fluviale di imbarcazioni sociali con mezzi propri.

ARTICOLO 18 – Per non danneggiare le imbarcazioni attraccate alla banchina sociale i Soci utenti di barche a motore sono tenuti a moderare la velocità lungo lo specchio d'acqua antistante la sede fluviale.

ARTICOLO 19 – L'uso delle canoe è consentito soltanto ai Soci atleti regolarmente tesserati per la Società. IL C.D. potrà mettere a disposizione dei Soci – previo accoglimento di domanda scritta – alcune canoe di tipo non agonistico debitamente segnalate: con tali domande i Soci si assumono a loro carico ogni responsabilità per eventuali danni o perdite della canoa.

Capitolo 3 – PISCINE

ARTICOLO 20 – Le piscine possono essere usate negli orari che saranno indicati dal C.D.

ARTICOLO 21 – Per accedere ai bordi delle piscine è fatto obbligo di passare attraverso i lava piedi ed è prescritta la doccia per chi proviene dai giochi o da altra attività sportiva e per chi fa uso di creme od oli per la pelle ed è raccomandato l'uso della cuffia.

ARTICOLO 22 – Nelle piscine sono proibiti giochi con la palla, l'uso delle pinne e tutti quei giochi che possono recare molestia o danni non solo a chi si trova in acqua ma anche a coloro che si trovano sui bordi delle piscine stesse.

ARTICOLO 23 – I genitori, o chi per essi, devono curare che i bambini non gettino nelle piscine sassi, terriccio o altri oggetti che possono sporcare l'acqua od ostruire gli scarichi. Anche i bambini devono sempre indossare il costume da bagno.

ARTICOLO 24 – Sui bordi delle piscine non si può fumare, non si possono portare sedie, sdraio e lettini, è vietato correre e consumare pasti. E' proibito accedere ai bordi con zoccoli e ciabatte.

ARTICOLO 25 – I bagnanti devono avere cura di vestire decentemente, attenendosi alle vigenti norme di P.S.

ARTICOLO 26- La sorveglianza su quanto avviene in piscina o ai bordi di essa è affidata ad un apposito incarico, alla cui responsabilità deve corrispondere la disciplinata e rispettosa obbedienza dei Soci.

ARTICOLO 27 – Il gioco della pallanuoto si potrà effettuare solo a partire dalle ore 19,15 e sino alle 20,00 tranne i casi di tornei organizzati dalla Società.

La piscina dove si può giocare è quella di metri 33, ponendo le porte di fronte alle docce e vicino alla scaletta, da porre e sistemare a cura dei Soci.

Le norme per prendere i palloni sono le stesse che regolano la consegna dei palloni per il calcio. Il permesso di giocare viene concesso da un Consigliere presente che deciderà in base alla frequenza della piscina: si escludono i giorni di sabato, domenica e lunedì.

Capitolo 4 – TENNIS (vedere regolamento a parte)

Capitolo 5 – CALCIO

ARTICOLO 28 – Per poter usare i palloni da calcio il Socio richiedente deve scrivere chiaramente sull'apposito modulo il proprio nome e cognome e l'orario in cui si effettua la richiesta. E' assolutamente vietato scrivere il nome di un altro Socio: ai trasgressori verranno applicate sanzioni disciplinari.

Il pallone deve essere usato subito dopo che è stato preso e deve essere reso cancellando il proprio nome dal foglio per la richiesta.

I componenti la Commissione Sportiva si riservano il diritto di chiedere la restituzione immediata dei palloni in quel momento non utilizzati.

ARTICOLO 29 – Solo negli appositi campi è consentito il gioco del calcio. I giocatori dovranno calzare sempre scarpe da calcetto o da ginnastica, non munite di tacchetti, ed osservare l'apposito regolamento per il calcio stabilito dal C.D.

ARTICOLO 30 – La praticabilità dei campi sportivi è giudicata insindacabilmente dal Consigliere presente o, in sua assenza, dal responsabile incaricato.

Capitolo 6 – REGOLAMENTO PALESTRA

ARTICOLO 31 – L'uso della palestra è riservato ai Soci/e che abbiano compiuto il 15° anno di età.

ARTICOLO 32 – E' stabilito in venti persone il numero massimo consentito di presenze all'interno del locale adibito a palestra.

E' indispensabile per poter accedere alla palestra indossare almeno calze, scarpe ginnastiche pulite, calzoncini, maglietta o canottiera ed essere muniti di asciugamano. Non possono essere introdotti oggetti (borse etc.) che non abbiano una effettiva utilità per l'attività svolta.

ARTICOLO 33 – La Società declina ogni responsabilità nei confronti di coloro che, pur consapevoli di non essere idonei all'attività fisica, usufruiscono delle attrezzature.

Capitolo 7 – SALA “MARTINI”

ARTICOLO 34 – E' severamente vietato l'ingresso alla Sala ai minori di 12 anni qualora non siano accompagnati da persone maggiorenni. I suddetti accompagnatori e, in mancanza di questi, i genitori si renderanno responsabili per i danni eventualmente provocati alle strutture.

ARTICOLO 35 – I giochi di società, una volta utilizzati, devono essere risposti nell'apposito scaffale. L'uscita di sicurezza deve essere utilizzata soltanto in casi di comprovata emergenza.

ARTICOLO 36 – l'orario di chiusura è fissato di norma alle 21,00 salvo eccezioni valutate di volta in volta dal C.D. e comunque non oltre le ore 24,00.

ARTICOLO 37 – E' vietata la sosta sulle scale d'accesso.

Capitolo 8 – BAR – RISTORANTE

ARTICOLO 38 – All'interno del locale bar – ristorante durante i pasti è obbligatorio indossare una maglietta.

ARTICOLO 39 – Al termine del pasto i vassoi ed i piatti vanno riposti negli appositi carrelli. Si prega di rispettare l'ordine della fila in particolare durante il servizio self – service.

ARTICOLO 40 – E' vietato fumare all'interno del bar – ristorante.

ARTICOLO 41 – E' vietato asportare sedie dalla zona bar – ristorante.

Capitolo 9 – DANNI

ARTICOLO 42 – I danni arrecati agli impianti ed al materiale sociale verranno addebitati ai responsabili. I Soci che non pagassero l'importo dei danni da loro provocati, entro un mese dal giorno in cui è stato stabilito l'addebito, verranno sospesi dai diritti di Socio fino al pagamento avvenuto. La Società si riserva la facoltà di adire le vie legali per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 43 – I Soci che intenzionalmente avessero cagionato danni agli impianti o al materiale sociale o ne usassero con manifesta incuria, o tenessero un comportamento lesivo dell'ambiente naturale, saranno dal C.D. o per esso, in via d'urgenza dal Presidente, deferiti al Collegio dei Probiviri, fermo restando per la Società il diritto dell'indennizzo dei danni subiti.

ARTICOLO 44 – La Società non risponde di eventuali ammanchi di oggetti o valori che abbiano a verificarsi nelle Sedi sociali.

Capitolo 10 – ARMADIETTI

ARTICOLO 45 – La Società concede in uso, dietro regolare pagamento della relativa quota fissata annualmente dall'Assemblea Sociale, gli armadietti ai Soci/e compatibilmente con la disponibilità degli stessi.

ARTICOLO 46 – E' fatto obbligo ai Soci utilizzatori di mantenere i propri armadietti in perfette condizioni igieniche, fatto salvo il diritto della Società – qualora tale norma non venisse rispettata e previo accurato controllo ed avviso – di procedere all'apertura dell'armadietto e relativa pulizia, facendo automaticamente decadere il Socio dal diritto all'uso.

ARTICOLO 47 – Il diritto all'uso, previo corretto pagamento e fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dall'articolo precedente, si considera vitalizio.

Alla scomparsa del titolare il suddetto diritto si considera trasmesso al figlio/a con maggiore anzianità di Socio che abbia compiuto 6 anni e che ne faccia richiesta scritta al C.D. entro e non oltre 3 mesi.

Trascorso tale termine il diritto si considera decaduto.

ARTICOLO 48 – I Soci Attivi che intendessero presentare domanda presso la Segreteria di assegnazione dell'armadietto saranno inseriti in una apposita lista già in essere e con precedenza cronologica.

Capitolo 11 – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 49 – Gli orari di apertura e di chiusura della sede fluviale sono affissi all'apposito albo. Nei periodi stabiliti dal C.D. è permesso accedere al locale bar della sede fluviale anche nelle ore serali. L'accesso dovrà avvenire esclusivamente dalla apertura adiacente al bar.

ARTICOLO 50 – E' proibito parcheggiare auto, moto, cicli nelle zone sociali che non siano riservate a tale uso. I mezzi vanno condotti a mano all'interno della Sede.

Tutti i mezzi, ad esclusione di biciclette e ciclomotori, devono essere parcheggiati nell'apposito spazio esterno.

ARTICOLO 51 – L'ingresso negli spogliatoi maschili è vietato a bambine di età superiore ai cinque anni, come negli spogliatoi femminili ai bambini di età superiore ai cinque anni.

ARTICOLO 52 – E' vietato portare nella Sede animali di ogni genere.

ARTICOLO 53 – I Soci devono astenersi dal richiedere al Personale della Società prestazioni di servizi diretti che esulino dai loro normali compiti.

ARTICOLO 54 – Nella Sede sociale sono assolutamente proibiti tutti i giochi d'azzardo. I trasgressori saranno soggetti ad immediate sanzioni disciplinari da parte della Società, oltre ai provvedimenti della P.S.

ARTICOLO 55 – Tutti i giochi che prestano servizio di leva hanno il diritto di richiedere, entro 4 mesi dall'inizio del servizio, l'esenzione dalla quota sociale per l'anno interessato.

ARTICOLO 56 – E' fatto divieto ai Soci di accedere nei locali di servizio della Società: officina, infermeria, sale macchine e quanti altri indicati dal C.D.

ARTICOLO 57 – E' fatto divieto di fumare negli spogliatoi, nella palestra e nella Segreteria.

ARTICOLO 58 – Ogni Socio è tenuto ad offrire la propria collaborazione affinché il presente Regolamento venga osservato e fatto osservare al fine del miglior funzionamento della Società, segnalando le eventuali trasgressioni al C.D. o al Consigliere presente, o – in mancanza di questo – al Custode che riferirà agli Organi competenti.

ARTICOLO 59 – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 60 – I Soci devono rispettare ed osservare le disposizioni del presente regolamento il quale abroga ogni altro precedente e diventa obbligatorio per tutti i Soci e per tutti i frequentatori dal giorno della sua affissione nelle sedi.

ARTICOLO 61 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società, i componenti degli organi sociali ed i soci è competente il Foro di Lodi.

Il presente Regolamento è stato compilato a norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale della "CANOTTIERI ADDA" ed approvato dal Consiglio Direttivo della Società nella seduta del 03/06/1998.